

29 aprile 2016 13:25

## **Crif – Eurisc: illegittime le richieste di pagamento. Esposto ad Antitrust e Garante Privacy**

di [Anna D'Antuono](#)



Ci è già capitato in passato di occuparci di alcuni comportamenti non trasparenti da parte di Crif ([http://www.aduc.it/comunicato/crif+quanto+costa+interrogare+banca+dati+antitrust\\_20033.php](http://www.aduc.it/comunicato/crif+quanto+costa+interrogare+banca+dati+antitrust_20033.php)), la principale società di gestione di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

Da qualche tempo, per l'esercizio del diritto di accesso alla banca dati Eurisc per verificare iscrizioni a proprio nome, Crif sta richiedendo, in caso di presenza di dati, il pagamento di quattro euro richiamando il contenuto della Sentenza 2841/14 del Tribunale di Bologna.

Non disponiamo di tale sentenza, tra l'altro di primo grado, ma possiamo senz'altro affermare che la richiesta di pagamento non appare rispondente ai dettati normativi.

Difatti è principio giuridico che le sentenze facciano stato solo tra le parti del giudizio e non riguardano altri soggetti. Quando risultano iscrizioni (di qualunque tipologia, positiva o negativa), l'accesso ai propri dati personali deve essere consentito in forma gratuita. Il Codice della Privacy è chiaro in merito. Ad evitare un eccessivo carico di costi per le società di gestione, la Deliberazione numero 18 del 18 marzo 2010 del Garante Privacy ha previsto un rimborso spese, stabilendo comunque che la risposta alla prima richiesta di ciascun anno solare debba sempre essere gratuita, come anche debbano sempre essere sempre gratuite le richieste con risposta inviata mediante posta elettronica.

Solo nel caso in cui non risulti alcuna iscrizione a nome dell'interessato, le società di gestione di SIC possono prevedere un contributo spese per i costi effettivamente sopportati per fornire il servizio pari ad un massimo di 2,50 euro iva inclusa se i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente, oppure fino ad un massimo di 10 euro, sempre iva inclusa. Anche qui qualcosa non quadra, dato che la richiesta non è supportata dalla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. E' da notare come anche un'altra società di gestione di SIC, Experian, applichi la tariffa di 10 euro.

Le richieste di Crif, pertanto, sono in violazione del Codice della Privacy, precisamente dei commi 7 e 8 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003, ed anche della Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 "Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato".

L'atteggiamento di Crif, inoltre, non appare rispettoso della normativa Antitrust perché rappresenta un abuso di posizione dominante, vale a dire l'utilizzo del proprio potere a danno dei consumatori come previsto dall'articolo 3 della Legge 287/90, precisamente al comma a): "imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose".

Per non parlare delle violazioni al Codice del Consumo, precisamente dell'articolo 21 (pratica commerciale ingannevole per informazioni non rispondenti al vero), articolo 24 (pratica commerciale aggressiva perché coercitiva e che induce ad assumere una decisione), articolo 25 comma d (ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali).

Alla luce di tanto, l'Aduc ha presentato una segnalazione al [Garante Privacy](#) ed un esposto [all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato](#), ed invita gli interessati a non pagare l'importo di quattro euro richiesto da Crif S.p.A.

### **LA REPLICA DEL CRIF**



Bologna, 10 maggio 2016

Raccomandata a/r

Spett.le  
ADUC Associazione per i Diritti degli  
Utenti e Consumatori  
Sede Nazionale  
Via Cavour, 68  
50129 – FIRENZEA mezzo PEC: [aduc@pec.it](mailto:aduc@pec.it)

E p.c.

Garante per la protezione dei dati personali  
Piazza di Monte Citorio n. 121  
00186- ROMAA mezzo PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

E p.c.

Autorità Garante della Concorrenza e del  
Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a  
00198 - ROMAA mezzo PEC: [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

OGGETTO: Contestazione Vostro Comunicato del 29/04/2016 h. 13:25

Con la presente, si contesta *in toto* il contenuto del comunicato di cui all'oggetto intitolato "Crif – Eurisc: illegittime le richieste di pagamento. Esposto ad Antitrust e Garante Privacy".

Infatti, con tale comunicato si afferma che Crif S.p.A. (di seguito "CRIF" o "Scrivente") richiederebbe illegittimamente il pagamento di quattro euro agli interessati che esercitano il diritto di accesso di cui al Codice Privacy e relativamente ai quali risultino presenti dati nel sistema di informazioni creditizio gestito dalla Scrivente.

Ebbene, sin da subito, segnaliamo la piena legittimità dell'operato di CRIF che, da sempre, offre a tutti gli interessati che ne formulano richiesta un servizio puntuale di riscontro alle istanze di accesso ai dati nel totale rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ( di seguito "Garante"), limitandosi, laddove previsto, a chiedere un contributo spese nei limiti prefissati. Ed infatti, con la sentenza indicata nel Vs. comunicato, vale a dire la sentenza n. 2841/2014 depositata a gennaio 2015 (e passata in giudicato), il Tribunale di Bologna ha: (i) annullato il provvedimento del Garante adottato con delibera del 18 marzo 2010 n. 18 con il quale il Garante aveva determinato i casi in cui CRIF poteva chiedere all'interessato un contributo spese per le



CRIF S.p.A. - via M. Fantin, 1-3 • 40131 Bologna • Italy  
Tel. +39 051 4176111 • Fax +39 051 4176010 • [www.crif.com](http://www.crif.com) • [info@crif.com](mailto:info@crif.com) • [crif@pec.crif.com](mailto:crif@pec.crif.com)  
Cap. Soc. € 38.142.159,00 i.v. • R.E.A. n° 410952 • Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CRIBIS Holding S.r.l. - Società con unico socio



ipotesi di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003; e (ii) determinato il giusto contributo spese che CRIF può richiedere per le tutte le istanze di accesso ai dati personali di cui all'art. 10, comma 8, secondo periodo, seconda ipotesi del Codice Privacy (vale a dire proprio i casi in cui è confermata l'esistenza dei dati che riguardano l'interessato che ha esercitato i diritti di cui all'art. 7). E, precisamente, con detta sentenza il Tribunale di Bologna, annullando la delibera del Garante n. 18 del 18 marzo 2010, ha stabilito che CRIF ha diritto di chiedere un contributo di euro 4 in tutte le ipotesi di cui sopra.

Pertanto, del tutto infondate ed erronee sono le affermazioni di cui al comunicato di cui all'oggetto del quale chiediamo sia rettificato il contenuto onde fornire al pubblico informazioni esatte e fondate.

Va da sé che del tutto infondate sono altresì le asserite violazioni delle norme del Codice del Consumo e quelle di cui alla normativa Antitrust.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti Saluti.

CRIF S.p.A.



**CRIF S.p.A.** - via M. Fantin, 1-3 • 40131 Bologna • Italy  
Tel. +39 051 4176111 • Fax +39 051 4176010 • www.crif.com • info@crif.com • crif@pec.crif.com  
Cap. Soc. € 38.142.159,00 i.v. • R.E.A. n° 410952 • Registro Imprese Bologna, C.F. e P.IVA 02083271201  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CRIBIS Holding S.r.l. - Società con unico socio



## **LA NOSTRA CONTROREPLICA**

*Come scritto nel comunicato, e come segnalato alle due Autorità di Vigilanza, le sentenze di Tribunale fanno stato solo tra le parti e non sono opponibili a terzi, vale a dire che Crif non può invocare quella sentenza per chiedere il pagamento a soggetti che non siano quelli indicati nella sentenza e che non hanno partecipato al giudizio.*

*Le Delibere del Garante Privacy, infatti, si impugnano davanti al Tar del Lazio come Crif ben sa, avendo adito il Tar del Lazio e poi resistito in appello innanzi al Consiglio di Stato nel 2009. Proprio a seguito di quei pronunciamenti, il Garante Privacy ha adottato la Delibera 18 del 18 aprile 2010.*

*Confermiamo quindi l'intero contenuto del nostro comunicato e dei due esposti inviati alle Autorità, invitando Crif, in ogni caso, a pubblicizzare sul proprio sito il testo integrale della sentenza richiamata, in modo da consentire agli utenti di valutare preventivamente la convenienza dei servizi offerti.*